

*Il Tribunale Ordinario di Siena ex Tribunale Ordinario di Montepulciano , in  
composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha  
pronunciato la seguente*

**SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.**

nella causa civile iscritta al n° 883 /2007 R.G.A.C.. **Oggetto:** Altre ipotesi di responsabilita  
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat

**promossa da:**

██████████ , con sede in Castelnuovo Berardenga, rappresentata e difesa  
dall'avvocato PUCCI ██████████ ed elettivamente domiciliata presso e nello studio  
dell'avv. ██████████ in Montepulciano, via ██████████ , per  
procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

**ATTORE**

**contro**

██████████ o, con sede in Siena, rappresentato e difeso dall'avvocato  
██████████ ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in  
C/O CANCELLERIA CIVILE MONTEPULCIANO , come da mandato a margine  
dell'atto di costituzione

**CONVENUTA**

**anche nei confronti di**

██████████ , in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ed elettivamente domiciliata  
presso e nello studio dell'avvocato ██████████ in Chianciano Terme, via ██████████  
██████████ , come da mandato a margine della comparsa di costituzione



**TERZA CHIAMATA****MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio Il [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” *Voglia l'Ill.mo Tribunale di Montepulciano accertare e dichiarare la responsabilità del [REDACTED] nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e/o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, in ogni caso, per l'effetto condannare il [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire il sig. [REDACTED] del danno non patrimoniale, del danno biologico e spese conseguenti, subiti dal medesimo in conseguenza del sinistro de quo occorsogli in data 22.10.2005, mediante pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di E. 10.300,00= o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.*

Si costituiva in giudizio [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo, in via preliminare, per l'autorizzazione della chiamata in causa del terzo e, nel merito, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” *Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare: accertati i fatti così come descritti nel corpo del presente atto, autorizzare la chiamata in causa del terzo, [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via [REDACTED], in manleva. 2) Nel merito: accertare e dichiarare che i fatti lamentati dall'attore non sono imputabili*



alla [REDACTED] e che, pertanto, detta società non è responsabile dei danni lamentati e, comunque, respingere le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che gravemente sformite di prova. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Veniva autorizzata la chiamata in causa ed a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa si costituiva in giudizio la [REDACTED], in persona di legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse difese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” *Voglia il Tribunale di Montepulciano respingere la domanda attrice, così come proposta, perchè infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, respingere la domanda di chiamata in garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della comparente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.*”.

La causa veniva, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ed interpello ammesse, nonché di C.T.U. tecnica, e medico legale, all'esito delle quali, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25 febbraio 2014 il nuovo giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281<sup>sexies</sup> c.pc., faceva precisare alle parti le conclusioni e rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 22.07.2014, poi rinviata per motivi dell'Ufficio, assegnando termine per il deposito di eventuali note conclusive.

All'udienza della causa veniva discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.

L'odierno contenzioso si origina a seguito di un sinistro occorso all'attore all'interno del punto vendita [REDACTED] avvenuto in



data 22.10.2005 alle ore 10.30 circa, a seguito del quale il Sig. [REDACTED] ha riportato delle lesioni per il cui risarcimento, fallite le trattative stragiudiziali, si è visto costretto ad intraprendere il presente contenzioso.

L'espletata istruttoria ha dato conferma che lo stato dei luoghi ove il sinistro è occorso presentava insidie e trabocchetti e, comunque, all'epoca del sinistro de quo non era pienamente in regola con le norme antinfortunistiche. In particolare si evidenzia che la espletata C.T.U. tecnica ha accertato che: "... (omissis) *al momento dell'infortunio le scale in oggetto non rispondevano alle norme del buon costruire in quanto. Presentavano dimensioni di alzata/pedata variabili e non all'interno dell'intervallo cm. 62-64; i corrimano non coprivano l'intera lunghezza della rampa; gli scalini non presentavano le strisce antisdrucchiolo...*" (v. C.T.U. i atti pag. 8 – 9).

L'elaborato peritale depositata dal C.T.U. Geom. [REDACTED] appare esaustivo in ogni sua parte, completo e privo di contraddizioni o lacune, con la conseguenza che le considerazioni e motivazioni ivi esposte vengono fatte proprie dal giudicante e poste a fondamento della presente decisione. Del resto anche la compiuta istruttoria ed i testi escussi (in particolare la teste [REDACTED] dipendente all'epoca dei fatti per cui è causa della [REDACTED] e titolare del punto vendita ove è avvenuto il sinistro de quo, ha confermato che le foto prodotte in atti (doc. 2 di parte convenuta) corrispondevano allo stato dei luoghi al momento dell'evento di causa. Orbene dalla foto prodotta sub doc 2 da parte convenuta si evince pacificamente l'assenza delle linee antisdrucchiolo e la mancanza del corrimano sull'ultimo tratto della scala, proprio teatro dell'evento dannoso per cui è giudizio.

Ne consegue che in punto di responsabilità da parte della società convenuta alcun dubbio possa esservi.



Ormai pacificamente, infatti, la giurisprudenza di merito e legittimità si è assestata nel ritenere che la norma di cui all'art. 2051 c.c. individua una responsabilità di carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, ma in questo caso, oltretutto, a fronte della espletata istruttoria è stata provata anche l'anomalia del bene oggetto di custodia come sopra specificato, in quanto non corrispondente alle norme di sicurezza e per ciò non solo insidioso, ma più propriamente dannoso ex art. 2043 c.c.

Sull'an, quindi, per le motivazioni esposte non può esservi alcun dubbio, né alcuna responsabilità concorsuale può essere posta a carico dell'attore che per la prima volta si recava all'interno dell'esercizio commerciale teatro dell'evento e che non aveva alcuna conoscenza dei luoghi, né ha adottato comportamenti inopportuni od un uso improprio della scala.

Passando, quindi alla quantificazione del danno deve rilevarsi che la espletata C.T.U. medica ha accertato che a seguito del sinistro occorso al Sig. [REDACTED] in data 22.10.2005 lo stesso ha riportato lesioni che hanno comportato una invalidità temporanea assoluta per giorni 30 ed una invalidità temporanea parziale per ulteriori 45 giorni, con postumi permanenti quantificati in misura del 3%.

A fronte di ciò e delle risultanze istruttorie che hanno evidenziato un sostanziale mutamento delle abitudini di vita dell'attore (v. testimonianze [REDACTED] [REDACTED] a verbale di udienza del 1.02.2011) appare opportuno applicare per la quantificazione del danno le Tabelle Milanesi, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte che ha invitato ad una determinazione unitaria dei parametri di riferimento per la quantificazione del danno biologico, che deve pertanto essere quantificato in complessivi €. 8.614,00 di cui €. 3.574,00 per il 3% di





liquidate in corso di giudizio, con obbligo di refusione in favore dell'attore di quanto dallo stesso anticipato a tale titolo durante la causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:

- Accertata la responsabilità della convenuta [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, per il sinistro de quo, per quanto esposto nella parte motiva condanna la stessa al pagamento in favore di [REDACTED] della complessiva somma di €. 11.880.00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, quale risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti a seguito dell'evento per cui è giudizio;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] delle delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. €. [REDACTED] per onorari ex D.M. 55/14 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/44, IVA e CAP come per legge
- Vista la domanda di chiamata in garanzia condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare, in virtù della polizza in essere tra le parti, la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, da qualsivoglia somma la stessa debba pagare nei confronti di [REDACTED], ivi comprese le spese di lite e di C.T.U.;
- Compensa integralmente ex art. 92 c.p.c. fra la [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] le spese del giudizio relative alla chiamata in causa:



